

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 39-1269

Art. 57, comma 2, del decreto legge 5/2012, convertito con legge 35/2012 - Espressione dell'intesa con lo Stato per la domanda di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali e grassi animali ad uso energetico presentata dalla società Gabba Giulio s.r.l. per il proprio stabilimento sito nel Comune di Biella, via Vercellone 22.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'art. 57 del decreto legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con la legge 35/2012, individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. "Marzano", in materia di riordino del settore energetico) e dispone che l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della stessa legge Marzano sia rilasciata attraverso un procedimento unico dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata.

Tra le predette infrastrutture energetiche strategiche, il comma 1 dell'art. 57 citato comprende gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, nozione nella quale rientrano anche i biocombustibili.

Con riferimento a tale norma, la società Gabba Giulio s.r.l., con sede legale e stabilimento nel Comune di Biella, via Vercellone 22, con istanza del 4 novembre 2014 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali e grassi animali ad uso energetico.

Il progetto in esame si inserisce nel quadro delle attività già condotte dall'azienda, riferibili alla trasformazione e al recupero di sottoprodotti di origine animale e prevede la realizzazione di un processo di trasformazione di grassi animali e di oli vegetali di bassa qualità in un materiale caratterizzato da una compatibilità con le specifiche richieste per l'impiego nei motori a combustione interna.

L'impianto avrà, nella configurazione proposta, una capacità nominale di trattamento pari a 4000 tonnellate di materia prima alimentata, equivalenti a 18400 kg/giorno di prodotto classificabile come "biocombustibile liquido non modificato chimicamente".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione IV, ha quindi avviato il predetto procedimento unico e, con note n. 2101 del 2 febbraio 2015 e n. 2815 del 11 febbraio 2015, ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e ne ha convocato la prima riunione per il giorno 25 febbraio 2015.

Dall'esame della documentazione progettuale emerge preliminarmente che lo stabilimento non è soggetto ai disposti degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 (c.d. "Seveso", relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e, pertanto, l'ampliamento proposto non è soggetto al procedimento per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.

Inoltre, lo stabilimento risulta soggetto ad autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Biella. L'intervento deve pertanto essere autorizzato dalla stessa provincia di Biella

nell'ambito delle pertinenti procedure previste dal Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006 concernenti le modifiche.

Sulla scorta dell'art. 1, comma 57 della stessa legge Marzano (L. 239/2004), l'autorizzazione è rilasciata dalla regione sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3, 4 e 7 dello stesso articolo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Il Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali ha pertanto consultato le strutture interne all'amministrazione regionale eventualmente tenute ad esprimersi in relazione alle opere in progetto, con particolare riferimento alla Direzione Regionale Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile che, in relazione al progetto in esame, figura essere interessata in quanto titolare per gli aspetti di politica energetica. Sul tema, è stato rilevato che l'opera in oggetto è rispondente a quanto previsto dalla L. 23 agosto 2004 n. 239 all'art. 1, comma 3, con particolare riferimento alle lettere c), e), l) e comma 4, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), h), i). In particolare, l'iniziativa riguarda un progetto di ricerca che nasce nell'ambito dell'Incubatore di Imprese Innovative al fine di valorizzare risorse e materiali a basso valore aggiunto per la produzione di combustibili naturali alternativi a quelli di origine fossile.

In quanto agli aspetti ambientali, di compatibilità territoriale, nonché in relazione alla sicurezza industriale e antincendio, si ritiene di rinviare alle specifiche indicazioni e prescrizioni impartite dalle rispettive autorità competenti cui il proponente dovrà attenersi per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività.

Peraltro, con nota n. 5311 del 24 febbraio 2015 trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della conferenza dei servizi, la provincia di Biella ha informato che, con determinazione dirigenziale n. 192 del 20 febbraio 2015, è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale al fine di tenere conto delle modifiche impiantistiche proposte.

La Direzione Regionale Ambiente non ha pertanto rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'opera e ha conseguentemente trasmesso il proprio parere favorevole al citato Ministero in data 23 febbraio 2015, con nota n. 5936.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisiti tutti i pareri e/o nulla osta necessari all'accoglimento dell'istanza de quo ha stabilito, nella determinazione trasmessa con nota n. 5701 in data 17 marzo 2015, la conclusione positiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza della società Gabba Giulio s.r.l., dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa l'intesa da parte della Regione Piemonte prevista dall'art. 57 della legge 35/2012.

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per esprimere detta intesa;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e, in particolare, i commi 56 e 57;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, i commi 57 e 57-bis;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'Intesa, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto di realizzazione di un impianto di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali e grassi animali ad uso energetico presentata dalla società Gabba Giulio s.r.l. per il proprio stabilimento sito nel Comune di Biella, via Vercellone 22;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla Gabba Giulio s.r.l.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)